

Civile Sent. Sez. 2 Num. 7408 Anno 2016

Presidente: BUCCIANTE ETTORE

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 14/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 26257-2011 proposto da:

GIORGINO SERENELLA GRGSNL54L61E506Z, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio dell'avvocato LAURA POLIMENO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO VALENTI;

- **ricorrente** -

2016

contro

489

CEM COSTRUZIONI EDILI MONTERONESI SRL P.I.02560080752
IN PERSONA DELL'A.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA N.24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

9

dall'avvocato RAFFAELE ANTONIO FATANO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 514/2011 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO
ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

g

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 27.9.2002 la C.E.M. srl convenne davanti al Tribunale di Lecce Serenella Giorgino per ottenerne la condanna al pagamento della somma di €. 22.465,92 a saldo di alcuni lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della convenuta in virtù di contratto di appalto.

La Giorgino si costituì nel giudizio e sollevò preliminarmente eccezione di arbitrato; eccepì inoltre il litisconsorzio necessario nei confronti del Condominio e contestò nel merito la domanda spiegando infine riconvenzionale di danni per vizi dell'opera.

Con sentenza del 13.2.2007 il Tribunale accolse la pretesa della società attrice rigettando tutte le domande ed eccezioni della convenuta.

La decisione, impugnata dalla soccombente, venne confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, con sentenza depositata l'8.6.2011 sulla base delle seguenti argomentazioni (per quanto ancora interessa):

- l'eccezione di arbitrato era infondata così come quella di difetto di contraddittorio;

- l'impresa aveva correttamente eseguito la sua opera e le contestazioni della committente erano state avanzate solo dopo l'introduzione del giudizio da parte della C.E.M.;

- la domanda riconvenzionale era rimasta sfornita di prova;

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- contrariamente a quanto eccepito, vi era perfetta identità tra la somma richiesta e quella liquidata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Giorgino sulla base di cinque motivi.

La C.F.M. srl resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 1 cpc, violazione dell'art. 37 cpc insistendo per la competenza del Collegio arbitrale: a suo dire, non essendo mai intervenuto alcun collaudo e quindi l'accettazione dei lavori, non poteva ritenersi decorso il termine per devolvere la controversia agli arbitri così come previsto nello stesso contratto di appalto. Critica la Corte d'Appello per avere ravvisato una accettazione tacita dell'opera: osserva invece che dagli atti non risulta il completamento dei lavori, ed anzi da un fax del 8.12.2000 si evince chiaramente il contrario perché si contestava alla società la mancata esecuzione di una serie di lavori. La ricorrente rimprovera inoltre al G.U. di aver dato per scontato circostanze assolutamente prive di riscontro, e rileva che l'onere della prova della consegna dell'opera senza riserve e del decorso infruttuoso del termine sarebbe spettato alla ditta attrice e non certo alla parte convenuta.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto lo è nella parte finale, contenente una censura chiaramente diretta contro la decisione del giudice

unico e non della Corte d'Appello: ebbene, questa Corte ha affermato più volte che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 (Rv. 630084; Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584).

In secondo luogo, per violazione dell'onere di specificità perché sollecita la Corte di Cassazione ad interpretare una clausola arbitrale senza denunciare contemporaneamente la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss e senza che si stia allegato neppure il contratto di appalto concluso nel 2000 o, quanto meno, trascritto il contenuto della clausola arbitrale che si invoca.

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle

R

considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 2010 non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007 Rv. 595003).

Ancora, richiama il contenuto di documenti (quali il fax del dicembre 2000) omettendone ancor una volta la trascrizione, in dispregio del principio di autosufficienza (v. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006 Rv. 591899; Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006 Rv. 589975)

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 102 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc insistendo nella tesi del litisconsorzio necessario col Condominio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi, come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell'atto con cui viene proposta perché la decisione è errata secondo il paradigma

dell'art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

Nel caso in esame, la censura si risolve esclusivamente nella riproposizione della tesi della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Condominio senza alcun accenno alla sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 cc perchè il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che sarebbe stato onere della società provare sia la quantità che la qualità dei lavori eseguiti. Secondo la ricorrente, con una non ammissibile petizione di principio, il giudice di primo grado prima e il giudice di appello poi hanno dato per scontato tutto ciò che aveva affermato la C.E.M. come se la produzione di un computo metrico non sottoscritto, non accettato e non verificato facesse piena prova nei confronti della convenuta. Il giudice ha errato non valutando il risultato della documentazione versata in atti quali il fax comunicato alla C.E.M., la ricevuta di €. 33.000,00 e numerose foto allegate.

La censura, così come articolata, è inammissibile per difetto di specificità perché ancora una volta richiama genericamente il contenuto di documenti senza produrli né almeno trascriverli né spiega in che termini fosse stato contestato l'assunto attoreo (non bastando certo affermare che i lavori non

9

erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte).

La Corte d'Appello con apprezzamento in fatto - non censurato sotto il profilo motivazionale - ha accertato che l'attività indicata dall'attore è stata effettivamente svolta (v. pag. 8) e che la Giorgino non aveva mai - prima dell'instaurazione del giudizio - dedotto l'irregolare esecuzione dei lavori (pagg. 9 e 10).

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione ed errata interpretazione delle norme di cui all'art. 2043 cc muovendo una serie di censure dirette esclusivamente contro la decisione del giudice di primo grado.

La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni esposte nella trattazione del primo motivo a cui pertanto senz'altro si rinvia per evidenti ragioni di sintesi espositiva.

5. Resta a questo punto da esaminare il quinto ed ultimo motivo con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 163 e ss cpc nonché 2697 cc. Rileva in particolare che i giudici di merito non hanno rilevato la mancanza di data certa e la mancanza di elementi probatori del presunto contratto d'opera verbale. Solleva questione di legittimità costituzionale e in relazione all'art. 24 della Costituzione in tema di diritto di difesa perché dalla narrativa e dalle conclusioni della citazione non emerge alcun elemento oggettivo in ordine alla data di commissione dei presunti lavori. Né viene fornita alcuna prova inerente i pretesi crediti, Nel merito osserva che alcuni

y

lavori non richiesti non hanno avuto esecuzione mentre altri richiesti sono stati eseguiti lasciando l'opera incompiuta; rileva che i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte avendo la convenuta subito danni alle camere da letto; lamenta la non corretta ricostruzione del balcone del terrazzo. Afferma di avere dato tempestiva notizia alla ditta costruttrice lamentando i disagi ricevuti. Ricorda di avere eccepito la difformità del preventivo rispetto al consuntivo e si duole della mancata ammissione, da parte del giudice unico, di mezzi istruttori sui danni. Ancora, rimprovera al giudice di non avere valutato la documentazione versata (fax, ricevuta di 33.000,00 euro e foto) e quindi di avere deciso in contrasto col dettato legislativo e comunque con l'istruzione probatoria.

A dire della ricorrente l'esame dei fatti di causa e della produzione documentale avrebbe dovuto condurre a conclusioni radicalmente differenti: si duole di essere stata condannata ad una somma maggiore di quella richiesta.

Il motivo è chiaramente inammissibile per difetto di autosufficienza e perché lungi dal segnalare una puntuale violazione di norme di diritto si risolve in una critica esclusivamente fattuale sollecitando una alternativa ricostruzione dei fatti del processo richiamando ancora una volta documenti senza allegarli né trascriverli.

La questione di legittimità sollevata è priva di qualsiasi supporto non avendo la ricorrente neppure indicato la specifica

norma a suo dire, sospettata di incostituzionalità.

Si rende superflua ogni ulteriore considerazione.

In conclusione il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 2.3.2016.